

l'incidenza del sommerso purtroppo si palesa anche nella casistica degli infortuni sui luoghi di lavoro;

le misure contenute nel presente disegno di legge di rilancio dell'economia rischiano di penalizzare chi ha deciso di emergere con precedenti meccanismi di incentivazione e che la *ratio* del provvedimento non tiene in considerazione il valore della sicurezza sui luoghi di lavoro come aspetto discriminante per i benefici previsti;

sul territorio il sovrapporsi di norme rischia di penalizzare fortemente il tessuto produttivo costituito da operatori onesti che rispettano le norme;

il coinvolgimento, anche in sede locale, delle organizzazioni sindacali e di categoria è fondamentale per il successo del contrasto alla economia sommersa,

impegna il Governo

ad attivarsi, di concerto con le istituzioni locali, anche alla luce della riforma del titolo V della Carta costituzionale, nonché con le organizzazioni sindacali e di categoria, affinché vengano fatti salvi i risultati ottenuti con la procedura dei « contratti di riallineamento », i cui benefici possono protrarsi anche oltre i limiti temporali previsti, invece, dal presente disegno di legge, e ad impegnarsi, con una armonizzazione delle diverse legislazioni competenti sull'aspetto della sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione alla piaga del sommerso.

9/2592/108. Luongo.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

l'efficacia del provvedimento, anche con riferimento alle maggiori entrate che

esso può generare, presuppone una fattiva collaborazione delle parti sociali interessate,

impegna il Governo

ad incontri periodici con le parti sociali per valutare i risultati raggiunti e le iniziative da mettere in essere per incentivare il ricorso alle misure previste per l'emersione da parte delle imprese.

9/2592/109. Marone.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

da tale intervento discende una necessaria concentrazione delle risorse finanziarie spettanti alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, atteso che le entrate di questa regione, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, consistono, altresì, nella compartecipazione al gettito dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA riscossi nel territorio regionale e che detta compartecipazione non è ritenuta applicabile anche in relazione alle imposte sostitutive dei predetti tributi;

l'istituzione delle predette imposte sostitutive comporta, in assenza di qualsiasi meccanismo automatico e preventivo nei confronti di simili interventi statali di politica fiscale, la surrettizia sottrazione alle entrate di questa regione delle quote del gettito derivante dall'IRPEF, dall'IRPEG e dall'IVA che sarebbero altrimenti dovute dai contribuenti regionali in relazione ai redditi, alle operazioni e ai valori della produzione netta,

impegna il Governo

a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte ad introdurre nella legislazione una modifica dello Sta-

tuto del Friuli-Venezia Giulia, nel senso di allargare la compartecipazione regionale a tutte le imposte sostitutive dei tributi erariali già oggetto di devoluzione, senza tuttavia indicarne preventivamente la quota in misura fissa ed affidando, invece, di volta in volta, la concreta determinazione della stessa ad una intesa tra Stato e regione.

9/2592/110. Mancini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

da tale intervento discende una necessaria concentrazione delle risorse finanziarie spettanti alla regione autonoma Valle d'Aosta, atteso che le entrate di questa regione, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, consistono, altresì, nella compartecipazione al gettito dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA riscossi nel territorio regionale e che detta compartecipazione non è ritenuta applicabile anche in relazione alle imposte sostitutive dei predetti tributi;

l'istituzione delle predette imposte sostitutive comporta, in assenza di qualsiasi meccanismo automatico e preventivo nei confronti di simili interventi statali di politica fiscale, la surrettizia sottrazione alle entrate di questa regione delle quote del gettito derivante dall'IRPEF, dall'IRPEG e dall'IVA che sarebbero altrimenti dovute dai contribuenti regionali in relazione ai redditi, alle operazioni e ai valori della produzione netta,

impegna il Governo

a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte ad introdurre nella legislazione una modifica dello Statuto della Valle d'Aosta, nel senso di allargare la compartecipazione regionale a

tutte le imposte sostitutive dei tributi erariali già oggetto di devoluzione, senza tuttavia indicarne preventivamente la quota in misura fissa ed affidando, invece, di volta in volta, la concreta determinazione della stessa ad una intesa tra Stato e regione.

9/2592/111. Maran.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

da tale intervento discende una necessaria concentrazione delle risorse finanziarie spettanti alla regione autonoma Sardegna, atteso che le entrate di questa regione, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, consistono, altresì, nella compartecipazione al gettito dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA riscossi nel territorio regionale e che detta compartecipazione non è ritenuta applicabile anche in relazione alle imposte sostitutive dei predetti tributi;

l'istituzione delle predette imposte sostitutive comporta, in assenza di qualsiasi meccanismo automatico e preventivo nei confronti di simili interventi statali di politica fiscale, la surrettizia sottrazione alle entrate di questa regione delle quote del gettito derivante dall'IRPEF, dall'IRPEG e dall'IVA che sarebbero altrimenti dovute dai contribuenti regionali in relazione ai redditi, alle operazioni e ai valori della produzione netta,

impegna il Governo

a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte ad introdurre nella legislazione una modifica dello Statuto della Sardegna, nel senso di allargare la compartecipazione regionale a tutte le imposte sostitutive dei tributi erariali già oggetto di devoluzione, senza tuttavia in-

dicarne preventivamente la quota in misura fissa ed affidando, invece, di volta in volta, la concreta determinazione della stessa ad una intesa tra Stato e regione.

9/2592/**112**. Paola Mariani.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

da tale intervento discende una necessaria concentrazione delle risorse finanziarie spettanti alla regione autonoma Sicilia, atteso che le entrate di questa regione, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, consistono, altresì, nella compartecipazione al gettito dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA riscossi nel territorio regionale e che detta compartecipazione non è ritenuta applicabile anche in relazione alle imposte sostitutive dei predetti tributi;

l'istituzione delle predette imposte sostitutive comporta, in assenza di qualsiasi meccanismo automatico e preventivo nei confronti di simili interventi statali di politica fiscale, la surrettizia sottrazione alle entrate di questa regione delle quote del gettito derivante dall'IRPEF, dall'IRPEG e dall'IVA che sarebbero altrimenti dovute dai contribuenti regionali in relazione ai redditi, alle operazioni e ai valori della produzione netta,

impegna il Governo

a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte ad introdurre nella legislazione una modifica dello Statuto della Sicilia, nel senso di allargare la compartecipazione regionale a tutte le imposte sostitutive dei tributi erariali già oggetto di devoluzione, senza tuttavia indicarne preventivamente la quota in misura fissa ed affidando, invece, di volta in

volta, la concreta determinazione della stessa ad una intesa tra Stato e regione.

9/2592/**113**. Raffaella Mariani.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

da tale intervento discende una necessaria concentrazione delle risorse finanziarie spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano, atteso che le entrate di questa regione, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, consistono, altresì, nella compartecipazione al gettito dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA riscossi nel territorio regionale e che detta compartecipazione non è ritenuta applicabile anche in relazione alle imposte sostitutive dei predetti tributi;

l'istituzione delle predette imposte sostitutive comporta, in assenza di qualsiasi meccanismo automatico e preventivo nei confronti di simili interventi statali di politica fiscale, la surrettizia sottrazione alle entrate di questa regione delle quote del gettito derivante dall'IRPEF, dall'IRPEG e dall'IVA che sarebbero altrimenti dovute dai contribuenti regionali in relazione ai redditi, alle operazioni e ai valori della produzione netta,

impegna il Governo

a favorire, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative volte ad introdurre nella legislazione una modifica dello Statuto delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel senso di allargare la compartecipazione regionale a tutte le imposte sostitutive dei tributi erariali già oggetto di devoluzione, senza tuttavia indicarne preventivamente la quota in misura fissa ed affidando, invece, di volta in volta, la concreta determinazione della stessa ad una intesa tra Stato e regione.

9/2592/**114**. Mariotti.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti, dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

ad individuare con urgenza tempi e modalità per destinare ai comuni, alle province e alle regioni una quota parte del gettito complessivo derivante dal provvedimento in esame.

9/2592/115. Cazzaro.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni dell'area di Avezano.

9/2592/116. Buffo.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che

prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia dell'Aquila.

9/2592/**117**. Battaglia.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Chieti.

9/2592/**118**. Coluccini.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Avellino.

9/2592/**119**. Melandri.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di

conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Bari.

9/2592/**120**. Alberta De Simone.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che,

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Benevento.

9/2592/**121**. Lucidi.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza

soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Brindisi.

9/2592/**122**. Pennacchi.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Cagliari.

9/2592/**123**. Raffaldini.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento

delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Caltanissetta.

9/2592/**124**. Sciacca.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Campobasso.

9/2592/**125**. Vianello.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Caserta.

9/2592/**126**. Vigni.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto

decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Catania.

9/2592/**127**. Amici.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro,

perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Catanzaro.

9/2592/**128**. Leoni.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Cosenza.

9/2592/**129**. Crucianelli.

La Camera,

premessò che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie

aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Crotone;

9/2592/**130**. Folena.

La Camera,

premessò che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma I, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Enna.

9/2592/**131**. Minniti.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Foggia.

9/2592/132. Calzolaio.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed in-

tegrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Frosinone.

9/2592/133. Tocci.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002,

n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Isernia.

9/2592/**134**. Bettini.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Latina.

9/2592/**135**. Quartiani.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del

compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive dà destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Lecce.

9/2592/**136**. Abbondanzieri.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Matera.

9/2592/**137**. Adduce.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Messina.

9/2592/**138**. Albonetti.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte

numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del Decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che,

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Napoli.

9/2592/**139**. Angioni.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Nuoro.

9/2592/**140**. Bandoli.

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto

originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Oristano.

9/2592/**141**. Roberto Barbieri.

La Camera,

premessi che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Palermo.

9/2592/**142**. Bellini.

La Camera,

premessi che:

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità,

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma I, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di

emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Pescara.

9/2592/**143**. Bersani.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Potenza.

9/2592/**144**. Bielli.

La Camera,

rilevato che,

nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del suddetto decreto-legge, che ne hanno notevolmente ampliato la portata e la rilevanza ordinamentale;

premesso che in data 29 marzo il Presidente della Repubblica, nel messaggio con cui ha rinviato alle Camere la legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ha motivato il rinvio, tra l'altro, perché « sono state aggiunte numerose norme nuove » di cui si rileva un'attinenza soltanto indiretta alle disposizioni dell'atto originario, con un conseguente « stravolgimento dell'istituto del decreto-legge »;

rilevato che molte delle disposizioni in questione presentano, tra l'altro, i tratti della indeterminatezza e della genericità;

impegna il Governo

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che prevede il conferimento ai sindaci del compito di valutare e approvare i piani di emersione individuale, ad individuare risorse tecniche, professionali e finanziarie aggiuntive da destinare allo svolgimento delle suddette funzioni, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Ragusa.

9/2592/**145**. Bolognesi.

La Camera,

rilevato che nel corso dell'esame da parte del Senato della Repubblica del disegno di conversione del decreto-legge in materia di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, sono state introdotte numerose e significative modifiche ed integrazioni al testo originario del